SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

N. 1139

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Consiglio Regionale del Piemonte

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1988

Indizione di un *referendum* di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge al Parlamento presentato dal Consiglio regionale del Piemonte ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, trae la sua ispirazione dalla constatazione che al bisogno crescente di unità democratica dell'Europa, che diviene sempre più urgente in tutti i campi nei quali è in gioco il futuro dell'Europa stessa e dell'umanità intera, continua a non fare riscontro una corrispondente volontà politica, dei governi, dei parlamenti e delle forze politiche ai quali spetterebbe la responsabilità di prendere le decisioni necessaarie per realizzarla.

Il processo di distensione in corso tra Stati Uniti e Unione Sovietica ha messo l'Europa di fronte alla sfida di assicurare con i suoi mezzi la propria sicurezza senza con questo ostacolare – ma anzi accelerando – la tendenza al disarmo e, in prospettiva, l'unione di tutto il genere umano.

La crisi finanziaria internazionale ha messo in evidenza in modo drammatico l'incapacità degli Stati Uniti, con la loro moneta, di governare l'economia internazionale, e l'urgente necessità che l'Europa, costituendo le strutture istituzionali di una vera e propria unione economico-monetaria, assuma le responsabilità che le competono per ricostruire su nuove basi il sistema monetario internazionale, per favorire l'espansione dell'economia mondiale e per creare le condizioni di una efficace collaborazione su un piano di eguaglianza tra mondo industrializzato e Terzo Mondo.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Di fronte a queste esigenze, i governi dei dodici paesi della CEE riescono soltanto ad assicurare, tra mille difficoltà, il funzionamento delle istituzioni esistenti, il cui *deficit* democratico diventa sempre più evidente a causa del crescente numero di funzioni alle quali devono assolvere.

Questo deficit è destinato a diventare ancora più grave con l'avvicinarsi della scadenza del 1992, alla quale dovrebbe diventare operativo il mercato interno. In previsione di questa scadenza il mondo dell'economia e della finanza ha cominciato da tempo a prepararsi accentuando la dimensione europea delle proprie strategie e della propria organizzazione. Se la politica non saprà mettersi sulla stessa strada, l'Europa che ci attende sarà una realtà dominata dai grandi interessi finanziari, sottratti ad ogni controllo da parte del potere politico, che è l'unica espressione democratica della volontà dei cittadini.

Malgrado le ripetute dichiarazioni favorevoli sull'Unione, a cominciare da quella del vertice di Stoccarda, i governi dei dodici non sono mai riusciti, dopo la decisione relativa all'elezione a suffragio universale del Parlamento europeo, a compiere passi avanti sostanziali sulla via della riforma democratica delle istituzioni comunitarie, ma hanno anzi impedito il successo della sola iniziativa seria intrapresa in questa direzione – il progetto di trattato istituente l'Unione europea approvato dal Parlamento europeo il 14 febbraio 1984 – varando al suo posto, con l'approvazione del cosiddetto «Atto Unico Europeo», l'ennesima soluzione intergovernativa.

Questa inerzia dei governi, dei parlamenti e delle forze politiche rischia di svuotare di contenuto la campagna elettorale del 1989 per l'elezione del Parlamento europeo, e di abbassare in modo drammatico la partecipazione dei cittadini, compromettendo gravemente, in questo modo, il prestigio della sola istituzione democratica della Comunità europea.

Il Consiglio regionale del Piemonte è da tempo impegnato su questo tema, convinto che, in questa situazione, un decisivo passo avanti possa essere compiuto soltanto sulla spinta di una grande mobilitazione popolare sui temi dell'Unione e del ruolo costituente del Parlamento europeo, e che tale mobilitazione si possa effettuare efficacemente soltanto attraverso un referendum di indirizzo, mediante il quale l'opinione favorevole dei cittadini sul-l'Unione, così come essa si esprime nei sondaggi, si possa trasformare in espressione di una volontà politica effettiva.

Poichè non sussiste per il momento la possibilità di indire un referendum di questo genere simultaneamente in tutti i Paesi della Comunità, la via da percorrere è quella unilaterale di un referendum da tenere in Italia in concomitanza con le elezioni europee del 1989, nella prospettiva che l'esempio italiano spinga altri Paesi a seguire la stessa via.

Il Consiglio regionale del Piemonte presenta al Parlamento il presente disegno di legge per integrare il voto europeo del 1989 con un referendum consultivo circa l'attribuzione dei poteri costituenti al Parlamento europeo allo scopo di redigere, sulla base della scelta degli elettori e della sovranità del popolo, la costituzione dell'Unione europea.

Il progetto consiste in cinque articoli.

L'articolo 1 stabilisce l'indizione del *referendum* e regola il diritto a parteciparvi.

L'articolo 2 indica il quesito al quale gli elettori sono invitati a rispondere.

L'articolo 3 estende alla campagna per il referendum le norme per la propaganda elettorale, tenendo conto della coincidenza del referendum con l'elezione dei deputati italiani al Parlamento europeo.

Gli articoli 4 e 5 dettano norme di procedura.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

- 1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum di indirizzo nella stessa data di svolgimento delle prossime elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, avente per oggetto il quesito indicato nell'articolo 2. Il decreto di indizione deve essere emanato entro il sessantesimo giorno antecedente la data di convocazione degli elettori.
- 2. Hanno diritto al voto i cittadini che alla data di svolgimento del *referendum* abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

Art. 2.

- 1. Il quesito da sottoporre a *referendum* è il seguente:
- «Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione, dotata di un governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della Comunità?».

Art. 3.

- 1. La propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* previsto dalla presente legge è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonchè dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.
- 2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in Parlamento e ai comitati promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale che abbiano tra i loro fini la realizzazione dell'unità europea. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreti del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il 31 dicembre 1988.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2, la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate all'illustrazione dei quesiti referendari, entro i termini stabiliti per l'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo.

Art. 4.

1. L'Ufficio centrale per il referendum compie le operazioni previste dall'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, intendendosi sostituita alla proclamazione dei risultati la comunicazione a ciascuna delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri dei voti favorevoli e contrari al quesito proposto.

Art. 5.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 25 maggio 1970, n. 352.